

Intervista | Facciamo chiarezza, dopo un'inchiesta scandalistica de «La Stampa», sui costi dei Tribunali ecclesiastici

Questa la verità sui matrimoni nulli

Il quotidiano «La Stampa» ha pubblicato un'inchiesta sulla presunta "cassa" degli avvocati rotali e sulle esorbitanti tariffe che i fedeli, svenibero costretti a sborsare per ottenere dai Tribunali ecclesiastici l'annullamento del matrimonio. Per fare un po' di chiarezza su questa tematica scottante e comunque dolorosa, il settimanale diocesano torinese «La voce del popolo» ha intervistato don Ettore Signorile, vicario giudiziale per la Diocesi di Saluzzo e vicario giudiziale aggiunto del Tribunale ecclesiastico regionale del Piemonte. Ne riproduciamo alcuni passi, molto interessanti.

Don Signorile, quando un matrimonio è nullo?

In teoria il matrimonio è nullo quando in realtà non è mai esistito, anche se ne aveva l'apparenza. Un matrimonio è nullo quando il vincolo indissolubile tra un uomo e una donna è solo apparente. E' difficile però in concreto discernere se si tratta di un matrimonio valido, che purtroppo le vicende della vita hanno condotto a un esito fallimentare ed è pertanto finito male, oppure siamo in presenza di una celebrazione alla quale mancavano fin dall'inizio i requisiti minimi per far nascere un vero vincolo coniugale. Si colloca proprio in funzione di questo discernimento il ministero del Tribunale ecclesiastico.

Nel linguaggio corrente si parla di «annullamento» del matrimonio. È corretto esprimersi in questi termini?

No, in quanto così si annullerebbe, cioè si cancellerebbe, una realtà che prima esisteva. Un matrimonio, invece, che non aveva neppure i requisiti minimi per iniziare, di fatto non è mai esistito. Perciò non lo si annulla, semplicemente lo si dichiara nullo, cioè la Chiesa riconosce che quel matrimonio non c'è mai stato.

Quali sono le motivazioni più frequenti che conducono a dichiarare nullo un matrimonio?
Sono tante e quante le situazioni che precludono radicalmente

il costituirsi di una esperienza coniugale vera, sia in rapporto all'identità cristiana del matrimonio, sia in rapporto a una effettiva capacità di scelta e di autodeterminazione. Anzitutto si parte dal presupposto che non si costruisce il matrimonio a proprio uso e consumo. Nei suoi valori fondamentali esso deve essere accolto da un credente così come la Parola di Dio e la tradizione ecclesiale lo propone. Il che significa che, se uno esclude dal proprio matrimonio anche uno solo di questi valori fondamentali, il matrimonio non si costituisce. Per quanto concerne la capacità di scelta e di autodeterminazione, la nullità del vincolo esige il riscontro rigoroso e moralmente certo di una personalità così fragile e patologicamente immatura da non essere in grado di far, con sufficiente libertà interiore e con un minimo di discernimento etico, una scelta impegnativa e definitiva come è quella coniugale. In questo caso è importante il contributo di un esperto, di solito uno psicologo, ma lo specialista non si sostituisce al discernimento del giudice canonico.

Più essere più preciso: circa quelle realtà che si riferiscono all'identità stessa del matrimonio cristiano?

È il caso, ad esempio, di uno che escluda in modo perentorio e assoluto la disponibilità ad avere dei figli dalla propria esperienza coniugale, oppure ipotizzi una specie di matrimonio per prova, escludendone a priori il "per sempre". Vi sono anche altre situazioni, sia pure meno frequenti, che possono pregiudicare radicalmente la validità del matrimonio. Si pensi ad esempio ad una situazione di grave infirmità, in cui cioè uno dei partner abbia intenzionalmente tenuto n.d.



500 euro come contributo istituzionale, e 1.550 euro come onorario agli avvocati per i due gradi di giudizio

soste all'altro problematiche gravemente rilevanti e compromettenti irrimediabilmente la vita matrimoniale.

Come avviene il contatto con il Tribunale?

Un primo aiuto nel verificare l'esistenza di motivi di nullità in un matrimonio dovrebbe essere assicurato dai parroci. Presso il Tribunale regionale esiste poi l'Ufficio degli avvocati patroni stabili e consulenti, a cui si può ricorrere senza spese, per informazioni e per un parere preventivo. Gli avvocati dell'Albo, liberi professionisti rotali e non, sono altrettanto a disposizione per ogni informazione.

Quando inizia il processo vero e proprio?

In seguito a una formale richiesta di avvio del procedimento, concordata il dubbio su cui verte la causa, i coniugi vengono interrogati per approfondire e verificare la presenza o l'assenza dei requisiti minimi necessari per un matrimonio valido. Vengono inoltre sentiti dei testimoni che abbiano avuto la possibilità di conoscere direttamente il contesto e le circostanze in cui il matrimonio è stato celebrato. A questo punto intervengono il difensore del vincolo e l'avvocato, il primo per mettere in rilievo i motivi scetti sono, che orientano alla validità del matrimonio; il secondo per rilevare i motivi che invece possono far propendere per la sua nullità. A conclusione i tre giudici, a cui è stata assegnata la causa, in un'unica sentenza, n.d.

congiunta, decidono a maggioranza se il matrimonio si debba considerare valido, oppure nullo. Ma non è finita. Per una ulteriore garanzia di obiettività, la sentenza dovrà essere confermata in un secondo grado di giudizio, affidato a un altro Tribunale.

Quanto dura una causa al Tribunale ecclesiastico piemontese?

Ha ancora dei tempi che non corrispondono pienamente ai dettami del Codice e ai nostri desideri di operatori del Tribunale. Comunque una causa viene definita normalmente entro due anni, comprendendo i due gradi del giudizio. Le procedure sono complesse, ma i tempi lunghi non sono tutti addebitabili al Tribunale. Anzi al Tribunale piemontese è riconosciuta la sollecitudine nel lavoro.

Quando si ricorre alla Rota romana?

Nel linguaggio comune si mette in relazione ogni causa di nullità matrimoniale con la Rota romana e magari la si chiama ancora «Sacra Rota»: in realtà solo pochissime cause giungono al Tribunale del Papa, che essendo Tribunale apostolico per tutti i fedeli del mondo è disciplinato da regole sue proprie, anche in materia di costi. Normalmente si verifica quando è richiesto un terzo grado di giudizio, cioè quando i primi due gradi sono giunti a conclusioni divergenti.

In questi tempi si sente a volte muovere parlare di costi eccessivi, quando non assurdi, delle cause di nullità di matrimonio. Solo chi è

ricco riesce a ottenere la nullità?
L'aumento dei costi è una realtà, ma non è correlata alla ricchezza.

episcopale italiana, con provvedimento entrato in vigore il 1° gennaio 1998 (diede norme provvisorie per regolare il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani e l'attività di patrocinio). Dopo un triennio di sperimentazione, promulgò norme definitive per tutto il territorio nazionale. Il contributo per i costi di causa è stato fissato per tutto il territorio nazionale in 500 euro, comprensivo dell'attività del Tribunale di primo grado e del Tribunale di appello. Mentre si è stabilito un minimo e un massimo per l'onorario degli avvocati, in base alla complessità delle cause. Presso il Tribunale piemontese l'onorario degli avvocati è stato contenuto in 1.550 euro, comprensivo dei due gradi di giudizio, se l'appello si svolge con rito abbreviato. La parte sarà gravata da 375 euro in più di onorario dell'avvocato se il Tribunale di appello svolgerà una nuova istruttoria. Viene poi sempre accordata una congrua riduzione delle spese fino al gratuito patrocinio, su precisa documentazione, a chi si trova in difficoltà economica.

La dichiarazione della nullità del matrimonio religioso ha un riflesso anche sui suoi aspetti civili?

Occorre premettere che la Chiesa agisce e dispone all'interno dell'ambito giurisdizionale suo proprio, mutando a definire la validità del matrimonio religioso. Tuttavia, in base all'accordo esistente tra Santa sede e Stato italiano, la sentenza di nullità di un matrimonio celebrato con rito concordatario può essere recepita dallo Stato nazionale competente per territorio. In tal modo essa ottiene anche gli effetti civili. La dichiarazione di nullità di matrimonio, comunque, non estingue né modifica la durata e i doveri dei genitori nei confronti dei figli.

